



*Fondazione Cassa di Risparmio  
di Fabriano e Cupramontana*

# STATUTO

Approvato con provvedimento del Ministero del Tesoro,  
Bilancio e Programmazione economica n. 307297 del 6.10.2000.  
Modificato con provvedimento dello stesso Ministero n. 610079  
del 9.2.2001

e con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze:

- n. 610616 del 18.9.2001
- n. 610745 del 4.1.2002
- n. 58105 del 26.5.2005

# STATUTO

## TITOLO PRIMO

### Art. 1

#### **Origine , denominazione e durata**

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana - di seguito chiamata Fondazione –è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana – originata dalla fusione, disposta con R.D. 19.6.1940 n. 766, della Cassa di Risparmio di Fabriano, istituita per iniziativa di privati cittadini con sovrano rescritto 27.8.1845 ed eretta ente morale con R.D. 15.5.1862, con la Cassa di Risparmio di Cupramontana, fondata con R.D. 3.9.1872, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto n. 75506/8956 del 18.5.1992 del notaio Mario Ottoni, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio d Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. 435629 del 12.5.1992.

La Fondazione ha durata illimitata

### Art .2

#### **Autonomia e normativa applicabile**

La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è disciplinata dalla L. 23.12. 98, n. 461, dal D.Lgs. 17.5.99, n.153, dalle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, e dal presente statuto.

### Art. 3

#### **Sede e ambito di attività**

La Fondazione ha sede legale in Fabriano (AN) e svolge la sua attività nei comuni di:

- a) Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Cerreto d'Esì, Serra S. Quirico, Genga;
- b) Cupramontana, Maiolati Spontini, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo.

La Fondazione può effettuare interventi anche al di fuori dell'ambito suddetto sia in campo nazionale che internazionale.

### Art. 4

#### **Scopi e settori di intervento**

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire i predetti scopi la Fondazione indirizza la propria attività nelle seguenti categorie di settori ammessi:

- 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- 2) Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali;

3) Ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

4) Arte, attività e beni culturali.

Tra i settori ammessi è ricompreso anche quello relativo alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 1 agosto 2002 n. 166.

La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sceglie, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori – o “settori rilevanti”, anche appartenenti a più di una categoria di settori ammessi.

La scelta dei settori è effettuata dall'organo di indirizzo in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Di ciò si dovrà tener conto nella definizione di programmi pluriennali.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'organo di indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico.

## Art. 5

### **Attività della Fondazione**

La Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge, può svolgere direttamente la propria attività nei settori di cui all'art.4 in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto di attività di impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni, o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

La Fondazione non può altresì erogare contributi diretti e indiretti a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può consentire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché rientrante negli scopi della Fondazione.

## Art. 6

### **Regolamenti interni**

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'organo di indirizzo, che reca i criteri attraverso i quali

vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Il consiglio di amministrazione approva il regolamento interno degli uffici e le norme relative all'organico e al trattamento del personale.

## Art. 7 **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio e si incrementa per

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'autorità di vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'organo di indirizzo al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio e/o stabilizzare le erogazioni; la relativa delibera sarà inviata all'organo di vigilanza.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria o in qualsiasi altra società possono essere imputate a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, co.4, del D. Lgs. 153/99.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

La gestione del patrimonio può essere affidata in tutto o in parte ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 la cui scelta sarà effettuata, in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 153/99, e secondo le regole o gli indirizzi che saranno definiti dall'Organo di indirizzo al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi ovvero può essere svolta dalla Fondazione con modalità organizzative interne che assicurino la separazione della gestione stessa dalle altre attività della Fondazione.

## Art. 8 **Destinazione del reddito**

La Fondazione, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale, opera in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le seguenti destinazioni indicate nelle lett. a, b e c dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo del 17 maggio 1999 n. 153:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alle attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza.

La restante parte del reddito, dopo le suddette destinazioni nonché quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi, autorizzati dall'Autorità di vigilanza, può essere diretta a uno o più settori ammessi, fatte salve le erogazioni previste da specifiche norme di legge.

I fondi disponibili per l'attività nei settori rilevanti ed ammessi saranno destinati per 2/3 ad

interventi da effettuare nell'ambito dei comuni di cui alla lettera a) del precedente art. 3 e per 1/3 ad interventi da effettuare nell'ambito dei comuni di cui alla lettera b) del medesimo art. 3.

Possono essere destinati fondi anche al di fuori delle suddette zone e in tal caso essi non saranno computati nel rapporto di cui sopra.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 16.

## TITOLO SECONDO

### Art. 9 **Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) L'organo di indirizzo;
- c) Il consiglio di amministrazione;
- d) Il presidente;
- e) Il collegio dei revisori contabili.

### CAPO PRIMO Disposizioni comuni

### Art. 10 **Ambito Applicativo**

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti l'assemblea dei soci.

### Art. 11 **Requisiti generali di onorabilità**

I componenti gli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2 lettera c),

del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione, per quanto attiene al segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

La definizione delle modalità e della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dei componenti gli organi della Fondazione spetta agli organi medesimi e, per il segretario generale, al consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 153/99, per requisiti di professionalità e onorabilità si intendono requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

## Art. 12

### **Cause generali di incompatibilità**

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b) il coniuge i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di indirizzo, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni (Consigli e Giunte) regionali, provinciali e comunali, delle comunità montane e dei relativi organi di controllo nonché la carica di Sindaco e di Presidente di Province e Regioni;
- e) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili;
- f) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;
- g) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti permanenti;
- h) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
- i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- j) coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste all'art. 4 - comma 3 del D. Lgs. n. 153/99.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'organo di indirizzo, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori contabili e la carica di segretario generale. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

## Art. 13

### **Cause generali di conflitto d'interesse**

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma dello statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi a oggetto la causa del conflitto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di amministrazione per il segretario generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

I componenti degli organi della Fondazione ed i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti stessi non possono essere destinatari di interventi della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è attribuito il potere di designazione.

#### Art. 14

##### **Causa generale di sospensione dalle funzioni**

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 11, comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali;

Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di indirizzo, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Qualora un socio sia nominato in un organo della Fondazione o assuma le funzioni di segretario generale, la sua qualità di socio è sospesa per tutta la durata della carica. Tale periodo non sarà computato ai fini del calcolo della durata del mandato di socio.

#### Art. 15

##### **Cause generali di decadenza**

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi delle Fondazioni, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del consiglio di amministrazione per il segretario generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 12.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il segretario generale il predetto accertamento è operato dal consiglio di amministrazione.

I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per quattro volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'Ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

#### Art. 16

## **Indennità**

Ai componenti l'organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni per coloro che risiedono o sono domiciliati fuori sede. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'organo di indirizzo stesso, sentito il parere del collegio dei revisori.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri effettivi del collegio dei revisori contabili spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'organo di indirizzo.

Le eventuali deliberazioni di rimborso spese in misura forfetaria devono essere giustificate da spese effettivamente sostenute.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

## **CAPO SECONDO**

### **Soci e assemblea**

#### **Art. 17**

#### **Soci**

I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario. Il numero minimo dei soci è 120, massimo 150.

Essi devono essere scelti rispettivamente per 2/3 ed 1/3 tra i cittadini residenti nell'ambito dei comuni di cui alla lett. a) del precedente art. 3 e nell'ambito dei comuni di cui alla lett. b) del medesimo articolo.

Sempre entro il numero massimo di 150, possono essere nominati soci cittadini residenti in zone diverse da quelle indicate al comma precedente ed in tal caso tali nuovi soci non saranno computati nel rapporto di cui sopra che dovrà tendenzialmente rimanere costante.

I candidati devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, indiscussa probità, in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all'art. 11, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie culturali, economiche e professionali e fra quelli che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

L'assemblea provvede alla nomina; il collegio dei probiviri all'accertamento del possesso dei requisiti.

I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina e possono essere riconfermati per una sola volta.

Decadono da soci, con dichiarazione del collegio dei probiviri, coloro che perdano i requisiti per essere eletti o nei confronti dei quali si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Non possono essere nominati soci coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Fondazione o le società da essa partecipate o che abbiano liti pendenti con esse o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite.

Il collegio dei probiviri può dichiarare decaduti i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

Art. 18  
**Nomina dei soci**

La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista con l'elezione da parte dell'assemblea su designazione del 10% del numero massimo dei soci, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Il consiglio di amministrazione delibera annualmente il numero dei soci da nominare, riceve le proposte dei soci in carica e predisporre apposito elenco da sottoporre all'assemblea stessa per le nomine.

Le proposte dovranno essere corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti da ciascun candidato.

Art. 19  
**Assemblea dei soci – Collegio dei probiviri**

L'assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento che ne individua il funzionamento e la composizione e prevede i requisiti dei soci. Di essa fanno parte coloro che acquistano la qualità di socio della Fondazione.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'assemblea dei soci.

In seno all'assemblea dei soci è costituito il collegio dei probiviri, composto da non più di cinque membri effettivi, di cui uno può essere individuato tra non soci, e due supplenti, cui spetta, oltre alla verifica dell'esistenza dei requisiti per la nomina a socio e la dichiarazione di decadenza dalla carica, la risoluzione delle controversie che insorgessero tra la Fondazione e i soci o tra soci.

La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi della Fondazione.

I probiviri durano in carica 3 anni, sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e non hanno diritto a compenso.

Art. 20  
**Competenze dell'assemblea dei soci**

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:

- l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
- la designazione del 50 per cento di componenti l'organo di indirizzo;
- la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie;
- la formulazione di pareri obbligatori e non vincolanti sul progetto del documento programmatico previsionale, sul progetto di programma pluriennale dell'attività istituzionale nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti, ai sensi del successivo art. 39;
- la nomina del collegio dei probiviri;
- la formulazione del parere obbligatorio e non vincolante per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento;
- la nomina dei soci;
- l'esame di istanze di tutela dei soggetti destinatari di interventi, con formulazione di pareri non vincolanti.

I pareri dell'assemblea dei soci devono essere espressi all'organo competente entro 60 giorni dalla richiesta.

L'assemblea dei soci, inoltre, formula proposte all'organo di indirizzo in materia di attività

della Fondazione.

L'assemblea è presieduta, senza diritto di voto, dal presidente della Fondazione ; in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Alle riunioni dell'assemblea dei soci possono intervenire i componenti l'organo di indirizzo, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.

## CAPO TERZO Organo di indirizzo

### Art. 21 **Composizione**

L'organo di indirizzo è composto da 18 membri, così designati:

- a - n. 9 dall'assemblea dei soci;
- b - n. 1 dal consiglio comunale di Fabriano;
- c - n. 1 dal consiglio comunale di Cupramontana;
- d - n. 1 dai consigli comunali di Sassoferrato e Genga;
- e - n. 1 dai consigli comunali di Arcevia, Cerreto d'Esi e Serra S. Quirico;
- f - n. 1 dai consigli comunali di Monteroberto e Maiolati Sp.;
- g - n. 1 dai consigli comunali di S. Paolo di Jesi e Staffolo;
- h - n. 1 dalla Fondazione Merloni;
- i - n. 1 dalla Diocesi Fabriano-Matelica;
- l - n. 1 dall'Università Politecnica delle Marche.

Gli enti chiamati alla designazione, esclusa l'assemblea dei soci per la quale la designazione è unica, devono indicare alla Fondazione una rosa di tre candidati , in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dall'organo di indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 24.

La Fondazione invita, a sorteggio e a rotazione, gli enti di cui alle lettere d, e, f, g a designare la terna; in caso di inerzia, sarà chiamato a provvedere il Presidente del Tribunale di Ancona secondo quanto previsto al successivo art. 23 – 4° comma.

I componenti l'organo di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

La qualità di componente l'organo di indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

### Art. 22 **Requisiti ed indirizzi per la designazione**

Gli enti, l'assemblea dei soci e gli organi degli enti cui spetta la designazione dei componenti l'organo di indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività delle esigenze connesse ai settori di attività della Fondazione e devono essere scelti tra cittadini italiani secondo il seguente criterio:
  - almeno due quarti di essi devono essere residenti da almeno 3 anni nell'ambito del territorio dei comuni indicati alla lettera a) del precedente art. 3;
  - almeno un quarto di essi deve essere residente da almeno 3 anni nell'ambito del territorio

- dei comuni indicati alla lettera b) del precedente art. 3;
- nel caso in cui il rimanente quarto non fosse attribuito a componenti residenti in altre zone, esso viene ripartito proporzionalmente tra le due zone suddette;
  - b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un mandato dalla data di dichiarazione di decadenza;
  - c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12
  - d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 24.

In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'organo di indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 24, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto.

#### Art. 23

##### **Procedura di nomina**

Il presidente della Fondazione, 90 giorni prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero entro 30 giorni dalla cessazione, nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato richiede le designazioni e convoca l'assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza.

Il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di due mesi dalla richiesta.

L'organo di indirizzo, ricevute le designazioni, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità formale delle stesse, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento.

In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Qualora l'ente o gli enti o l'organo dell'ente o degli enti cui compete la designazione non provvedano entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, la nomina relativa è effettuata dal Presidente del Tribunale di Ancona che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione.

Al momento della nomina il presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

#### Art. 24

##### **Requisiti di professionalità**

I componenti l'organo di indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

#### Art. 25

##### **Durata in carica**

I componenti l'organo di indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di nomina e possono essere nominati solo per un altro mandato consecutivo.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non

entrino in carica i rispettivi successori.

## Art. 26

### **Competenze dell'organo di indirizzo**

Sono di esclusiva competenza dell'organo di indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello statuto, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 6 sentito il consiglio di amministrazione, ad eccezione del regolamento interno degli uffici e alle norme relative all'organico e al trattamento del personale, la cui approvazione spetta al consiglio di amministrazione;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, del presidente e del vice presidente dello stesso secondo quanto previsto all'art. 30, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il collegio dei revisori contabili, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- e) la nomina e la revoca del vice presidente dell'organo di indirizzo stesso secondo quanto previsto all'art. 27 comma 7;
- f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;
- g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione, nei limiti di legge; per i membri dell'organo di indirizzo l'accollo deve avvenire sentito il collegio dei revisori;
- h) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; qualora siano chiamati a far parte di dette commissioni componenti gli organi della Fondazione, l'incarico deve essere preventivamente concordato e conferito con delibera con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito il collegio dei revisori contabili;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- j) la determinazione, sentito il parere obbligatorio e non vincolante dell'assemblea dei soci, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo in linea di massima gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- m) l'istituzione di imprese strumentali;
- n) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, anche su eventuale proposta del consiglio di amministrazione e su parere obbligatorio e non vincolante dell'assemblea dei soci;
- o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

## Art. 27

### **Funzionamento dell'organo di indirizzo**

L'organo di indirizzo si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta il presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione dell'organo di indirizzo

può essere altresì richiesta dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei revisori contabili.

L'organo di indirizzo è convocato dal presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del collegio dei revisori contabili; in caso di assenza o impedimento del presidente della Fondazione, l'organo di indirizzo è convocato dal vice presidente dello stesso con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare due giorni prima della riunione anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione dell'organo di indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.

Qualora il presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'organo di indirizzo, la riunione è convocata dal presidente del collegio dei revisori contabili.

Alle riunioni dell'organo di indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del consiglio di amministrazione ed i consulenti.

L'organo di indirizzo è presieduto dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente eletto tra i componenti dell'organo stesso residenti da almeno 3 anni nell'ambito del territorio dei comuni indicati alla lett. b) del precedente art. 3 e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di carica e di età.

L'organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

I verbali delle adunanze dell'organo di indirizzo sono redatti a cura del segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e dal segretario generale o da chi lo sostituisce.

## Art. 28

### **Validità delle deliberazioni**

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

In caso di parità, nelle votazioni la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei tre quarti più uno, arrotondati all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti:

- la modifica dello statuto;
- l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e le loro modificazioni;
- l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;
- l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Le nomine alle cariche negli organi della Fondazione sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica.

## CAPO QUARTO Consiglio di amministrazione

### Art. 29 **Composizione e durata**

Il consiglio di amministrazione è composto da 6 o 9 membri, incluso il presidente e il vice presidente.

La durata del mandato degli amministratori non può essere superiore a quattro anni decorrenti dalla data di nomina.

Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Il consiglio di amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il presidente convoca sollecitamente l'organo di indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

## Art. 30

### **Nomina**

Gli amministratori sono nominati dall'organo di indirizzo, che ne determina il numero, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'organo di indirizzo procede alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sulla base di una procedura di tipo selettivo/comparativo, tenendo presente che almeno due quarti dei componenti stessi, ivi compreso il Presidente, devono essere residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni indicati alla lett. a) del precedente art. 3 e almeno un quarto, compreso il Vice Presidente, in uno dei comuni indicati alla lettera b) dell'art. 3 dello statuto. Nel caso in cui la parte residua non fosse attribuita a componenti residenti in altre zone, essa viene ripartita proporzionalmente tra le due zone suddette.

Ciascun componente dell'organo di indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del consiglio di amministrazione una o più candidature.

Gli amministratori possono essere revocati per giusta causa.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

## Art. 31

### **Requisiti di professionalità**

Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

## Art. 32

### **Adunanze e deliberazioni**

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma almeno una volta al mese e comunque non meno di dodici volte l'anno. Il consiglio si riunisce altresì quando il presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il collegio dei revisori.

Il consiglio di amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal presidente secondo modalità stabilite dal consiglio medesimo.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o in sua assenza o impedimento dal vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal presidente e da chi redige i verbali.

## Art. 33

### **Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del segretario generale della Fondazione, determinandone il compenso;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- h) la verifica per il segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- k) gli indirizzi in merito alle società partecipate;
- l) la formulazione di proposte all'organo di indirizzo in ordine:
  - alle modifiche statutarie;
  - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
  - ai programmi di intervento della Fondazione;
  - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
  - alla istituzione di imprese strumentali;
- m) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al segretario generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al consiglio di amministrazione, secondo le modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

## CAPO QUINTO

### Presidente

#### Art. 34

#### **Poteri del presidente**

Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci, senza diritto di voto;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) convoca e presiede l'organo di indirizzo, senza diritto di voto;
- d) assume, d'intesa con il vice presidente del consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al consiglio di amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce alla riunione successiva del consiglio stesso;
- e) svolge attività di impulso e coordinamento del consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- f) ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni, con esclusione di quelle a lui attribuite nell'organo di indirizzo, sono esercitate dal vice presidente del consiglio di amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del consiglio di amministrazione, al segretario generale, ovvero a dipendenti.

## CAPO SESTO

### Collegio dei revisori contabili

#### Art. 35

#### **Requisiti , nomina ed attribuzioni**

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'organo di indirizzo, con le attribuzioni previste dagli articoli 2403 e 2407 – comma 1 e 2 del codice civile.

Il Collegio dei revisori esercita altresì funzioni di controllo contabile della Fondazione.

I membri, effettivi e supplenti, del collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere riconfermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Il collegio nomina al suo interno il presidente.

I revisori devono partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci, dell'organo di indirizzo e del consiglio d'amministrazione.

Il collegio dei revisori contabili deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori contabili, o dell'organo di indirizzo, o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di

decadenza dall'ufficio.

E' demandata al collegio stesso la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età.

Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal collegio e dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto a cura del presidente del collegio.

## CAPO SETTIMO

### Segretario generale

#### Art. 36

#### **Requisiti ed attribuzioni**

Il segretario generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell'assemblea dei soci, dell'organo di indirizzo e del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'organo di indirizzo e del consiglio di amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione attribuisce al segretario generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il consiglio di amministrazione ed il presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al segretario generale, attribuendo la relativa rappresentanza.

Il segretario generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui al capo primo, titolo secondo dello statuto. Il segretario generale inoltre non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Il caso di assenza o impedimento del segretario le sue funzioni vengono adempiute da un sostituto nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del segretario stesso.

## TITOLO TERZO

#### Art. 37

#### **Libri e scritture contabili**

La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori contabili. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al collegio dei revisori, sono tenuti a cura del segretario generale.

La Fondazione, inoltre tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri

e registri contabili che si rendono necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

La Fondazione può avvalersi di collaborazioni esterne per la tenuta della contabilità e dei relativi libri sopra menzionati.

#### Art. 38

### **Bilancio annuale e documento programmatico previsionale**

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'organo di indirizzo medesimo.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'autorità di vigilanza.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'organo di indirizzo il bilancio annuale accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori contabili e dalla relazione sulla gestione dallo stesso consiglio predisposta. Il bilancio va depositato almeno quindici giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione. Nelle more dell'emanando regolamento e fatte salve le disposizioni, anche di carattere transitorio, contenute nello stesso, il bilancio una volta approvato deve essere trasmesso entro 15 giorni all'autorità di vigilanza.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere messi a disposizione del collegio dei revisori, per le osservazioni di propria competenza, almeno quindici giorni prima del termine previsto per il loro deposito presso la sede della Fondazione.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione nominata dall'organo di indirizzo.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell'autorità di vigilanza; nelle more dell'emanando regolamento, il bilancio deve essere reso pubblico nelle forme ritenute più idonee.

Nel bilancio la Fondazione dà separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

A fini informativi, nel documento programmatico previsionale sono indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

## TITOLO QUARTO

#### Art. 39

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

La Fondazione, con decisione dei tre quarti più uno, arrotondati all'unità superiore, dei componenti dell'organo di indirizzo, sentito il parere obbligatorio e non vincolante dell'assemblea dei soci e con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

#### Art. 40

#### **Norme transitorie**

I componenti l'assemblea dei soci in carica alla data di adozione delle presenti modificazioni statutarie conservano la qualità di socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

I componenti l'organo di indirizzo in carica alla data di adozione delle presenti modificazioni statutarie conservano tale carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

L'adeguamento del numero dei componenti l'organo di indirizzo da 24 a 18 avverrà gradualmente in base alla scadenza del mandato di ciascun componente.

Il mandato dei componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica alla data del 18 maggio 2004 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 25 – 1° comma, all'art. 29 – 3° comma dello statuto.

